

ALLEGATO

A) I lavori dell'Osservatorio sono svolti nel rispetto delle competenze proprie della Comunità e dei suoi Stati membri in materia di droghe, come definite dal trattato.

Le informazioni riunite dall'Osservatorio riguardano i settori prioritari seguenti:

- 1) domanda e riduzione della domanda di droghe;
- 2) strategie e politiche nazionali e comunitarie (in particolare: politiche, piani di azione, normative, attività e accordi internazionali, bilaterali e comunitari);
- 3) cooperazione internazionale e geopolitica dell'offerta (in particolare: programmi di cooperazione, informazione sui paesi produttori e di transito);
- 4) controllo del commercio degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope e dei prodotti precursori come previsto dalle convenzioni internazionali e dai pertinenti atti comunitari, vigenti o a venire⁽¹⁾;
- 5) implicazioni del fenomeno della droga per i paesi produttori, consumatori e di transito, nei limiti dei settori contemplati dal trattato, compreso in particolare il riciclaggio del denaro, come previsto dai pertinenti atti comunitari, in vigore o a venire⁽²⁾.

B) La Commissione mette a disposizione dell'Osservatorio, a fini di divulgazione, le informazioni e i dati statistici di cui dispone in virtù delle proprie competenze.

C) Durante i primi tre anni si rivolge una particolare attenzione alla domanda e alla riduzione della domanda.

- (1) — Per quanto attiene alle pertinenti convenzioni internazionali, attualmente vigenti, ci si riferisce in particolare alle convenzioni delle Nazioni Unite, nella misura in cui la Comunità ne sia o ne possa divenire parte.
- Per quanto riguarda i pertinenti atti comunitari attualmente vigenti, ci si riferisce in particolare al regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante le misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
- Trattasi unicamente delle informazioni che gli Stati membri devono fornire alla Commissione in base alla legislazione comunitaria, vigente e a venire.
- (2) — Per quanto attiene ai pertinenti atti comunitari attualmente vigenti, quello sul riciclaggio del denaro e la direttiva del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
- Trattasi unicamente delle informazioni che gli Stati membri devono fornire alla Commissione in base alla legislazione comunitaria, vigente e a venire.